REGOLAMENTO (CE) N. 905/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 537/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell'autorizzazione del prodotto di fermentazione dell'*Aspergillus oryzae* (NRRL 458) (Amaferm)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale [1], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La ditta Trouw Nutrition BV ha presentato una domanda ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, proponendo di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione per quanto concerne il regolamento (CE) n. 537/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, relativo all'autorizzazione del prodotto di fermentazione dell'*Aspergillus oryzae* (NRRL 458) (Amaferm) [2] quale additivo per mangimi destinati alle vacche da latte. L'autorizzazione è legata al titolare dell'autorizzazione. Il titolare è la ditta Trouw Nutrition BV.

(2) Il richiedente afferma di aver trasferito la propria autorizzazione all'immissione sul mercato dell'additivo in questione alla Biozyme Incorporated, che detiene ora i diritti di commercializzazione per tale additivo. Il richiedente ha presentato documenti giustificativi a sostegno della sua dichiarazione.

(3) La proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(4) I termini dell'autorizzazione devono essere modificati affinché la Biozyme Incorporated possa avvalersi dei diritti di commercializzazione.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 537/2007.

(6) È opportuno prevedere un periodo di transizione entro il quale sia possibile esaurire le scorte del prodotto.

(7) I provvedimenti disposti dal presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 537/2007, seconda colonna («Nome del detentore dell'autorizzazione»), il nome «Trouw Nutrition BV» è sostituito da «Biozyme Incorporated».

Articolo 2

Le scorte conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 1º aprile 2010.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

[1] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
[2] GU L 128 del 16.5.2007, pag. 13.